



8386-09--

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

mutuo prova

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13277/2005

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 8386

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 2587

- Dott. MICHELE VARRONE - Presidente - Ud. 29/01/2009
- Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere - PU
- Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -

computo unificato

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13277-2005 proposto da: ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ elettivamente domiciliati in ROMA, ~~\_\_\_\_\_~~, presso lo studio dell'avvocato ~~\_\_\_\_\_~~, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

2009

contro

254

~~\_\_\_\_\_~~, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ~~\_\_\_\_\_~~ presso lo studio dell'avvocato ~~\_\_\_\_\_~~, rappresentato e difeso dagli avvocati ~~\_\_\_\_\_~~ giusta delega a margine

del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1191/2004 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, Prima Sezione Civile, emessa il 10.3.2004,  
depositata il 04/05/2004 - R.G. 4018/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 29/01/2009 dal Consigliere Dott.

;

udito l'Avvocato ~~\_\_\_\_\_~~

udito l'avvocato ~~\_\_\_\_\_~~

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale ~~\_\_\_\_\_~~ che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

Con citazione in data 12-2-1997, i coniugi, ~~\_\_\_\_\_~~ convenivano innanzi al Tribunale di Milano ~~\_\_\_\_\_~~ per sentirlo condannare al pagamento di £ 18.000.000, a titolo di somma non ancora restituita a fronte della complessiva somma di £ 54.000.000 mutuata al ~~\_\_\_\_\_~~, all'epoca marito della figlia, per l'acquisto della casa coniugale.

Costituitosi il ~~\_\_\_\_\_~~, che eccepiva che il prestito in questione era stato effettuato dagli attori alla loro figlia, con sentenza n°11805/2002, il Tribunale condannava il ~~\_\_\_\_\_~~ al pagamento di £ 13.000.000, con interessi legali dal giorno del pagamento al saldo (ritenendo dimostrato da parte dei coniugi ~~\_\_\_\_\_~~ poi separatisi, il pagamento dell'importo richiesto per la parte rimanente).

A seguito dell'appello del ~~\_\_\_\_\_~~, la Corte d'Appello di Milano, costituitisi il ~~\_\_\_\_\_~~, con la sentenza in esame n°1191/2004, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda, ritenendo non sussistente il mutuo in questione tra le parti in causa sulla base delle risultanze processuali, e in particolare delle deposizioni dei testi ~~\_\_\_\_\_~~ (figli dei coniugi ~~\_\_\_\_\_~~ e, rispettivamente, coniuge separata e cognato dell'appellante ~~\_\_\_\_\_~~).

Ricorrono per cassazione ~~\_\_\_\_\_~~ con due motivi; resiste con controricorso il ~~\_\_\_\_\_~~.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nella fattispecie, in merito alla libera valutazione delle prove"; si aggiunge che "risulta evidente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., là dove il Giudice di Appello, non considerando le prove nel loro complesso, ma limitandosi ad una tardiva valutazione circa l'inattendibilità delle testimonianze rese in primo grado, non riteneva raggiunta la prova del contratto di mutuo".

Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione sul decisivo punto della ritenuta insussistenza del contratto di mutuo in questione.

Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto l'affermazione della Corte territoriale in ordine alla mancanza di prove riguardo a detto contratto di mutuo, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Deve premettersi che la Corte di Milano, con sufficiente e logica motivazione, ha ritenuto che, poiché “è costume diffuso, nell’attuale società, che i genitori aiutino anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio, in un contesto di solidarietà familiare che si presume gratuito”, era necessaria “una prova specifica e precisa” in ordine alla restituzione di quanto originariamente corrisposto da parte di coniugi istanti, e “tale specificità manca alle testimonianze dei fratelli , che al di là della perentoria conferma dei capitoli dedotti dagli attori, non hanno saputo dare alcuna attendibile indicazione circa i tempi della pattuita restituzione, né a riguardo della non marginale regolazione degli interessi”.

Pertanto, priva di pregio è la censura attinente il difetto di motivazione mentre le ulteriori doglianze formulate in ricorso concernono il non consentito riesame, nella presente sede di legittimità, delle risultanze probatorie e processuali.

Tra l’altro, generiche e prive del requisito di autosufficienza risultano le argomentazioni, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, riguardo la dedotta attendibilità delle dichiarazioni testimoniali.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell’ presente fase quadr

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

In Roma, il 29-1-2009


L’estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI - 7 APR. 2009  
IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista

